

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2778 del 16/06/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: SITAV S.P.A. ATTIVITÀ: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE ROTABILE SVOLTA IN COMUNE DI ROTTOFRENO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2874 del 16/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici GIUGNO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: SITAV S.P.A.

ATTIVITÀ: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE ROTABILE SVOLTA IN COMUNE DI ROTTOFRENO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta Sitav S.p.A. (C.F. 03757120963), con sede legale in Milano, via G. Puccini n. 3/5, trasmessa dal SUAP del Comune di Rottofreno in data 23.12.2019 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 196772 e n. 196889, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*manutenzione e riparazione di materiale rotabile*" da svolgersi nello stabilimento sito in Rottofreno, via Bonina n. 39, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 e richiesta integrazioni, trasmessa con nota prot. n. 10388 del 23.1.2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 25534 del 17.2.2020;
- le integrazioni volontarie trasmesse dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 51438 del 6.4.2020;

Preso atto che:

- con Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Rottofreno, prot. n. 12625 del 01/12/2015, è stata rilasciata alla ditta Sitav spa l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ex art. 124 del citato Decreto;
- il gestore dichiara che non sono previste modifiche impiantistiche rispetto a quanto già autorizzato, con l'eccezione delle emissioni in atmosfera E2, E5, E7, E9 ed E11 per le quali, come emerge dalla documentazione agli atti, sono presenti sistemi di abbattimento degli inquinanti costituiti da filtri a tessuto e carboni attivi;
- la Ditta dichiara inoltre di non aver ancora predisposto il previsto locale atto alla decoibentazione di carrozze ferroviarie da guarnizioni di amianto compatto e rimozione di fibre artificiali vetrose, ma chiede di mantenere l'autorizzazione ai relativi impianti poiché specifiche commesse future potranno richiederne l'attivazione;
- il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti, diluenti e stucchi viene confermato in 15 kg/g per un input di COV dichiarato pari a 1320 kg/anno;
- in virtù delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/17, le emissioni E12 ed E13 derivano da attività scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 in quanto riconducibili alla categoria di cui alla lett. k) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (*"Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura"*), pertanto non sono soggette ad autorizzazione;
- risultano presenti impianti termici civili ricadenti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e quindi non soggetti all'autorizzazione del titolo I della medesima parte quinta;
- lo scarico, classificato come scarico di acque reflue industriali, recapita in pubblica fognatura ed è costituito da: acque reflue industriali (generate dalla zona di decontaminazione e dal lavaggio dei sottocassa dei treni), acque reflue industriali assimilabili alle domestiche (generate dal locale compressori), acque di prima pioggia (dilavanti l'area dove verranno ubicati i container dei rifiuti e l'area limitrofa la cisterna di carburante), acque reflue domestiche nonché acque meteoriche;
- le succitate acque reflue risultano essere depurate mediante idoneo sistema di trattamento (filtri e disoleatori);
- in particolare, per il trattamento delle acque potenzialmente contaminate da amianto derivanti dalle operazioni svolte all'interno della cabina di decontaminazione è prevista l'installazione di un gruppo filtrante costituito da tre cartucce in sequenza con grado di filtrazione di 0,5 mm, 0,1 mm e 0,05 mm;
- il pozzetto di campionamento fiscale è posto a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura come indicato nella planimetria "Schema fognatura e caratteristiche sistemi depurativi" del 3.4.2020;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 56223 del 17.4.2020, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 62040 del 28.4.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle matrici aria e scarichi;
- nota prot. n. 46331 del 27.4.2020 (prot. Arpae n. 61665 del 28.4.2020) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, richiamando la necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate con quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- nota prot. n. 6844 del 25.5.2020 (prot. Arpae n. 75598 del 25.5.2020) - Comune di Rottofreno: parere favorevole per le emissioni in atmosfera e autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90

relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visti gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta Sitav S.p.A. (C.F. 03757120963), con sede legale in Milano, via G. Puccini n. 3/5, per l'attività di "manutenzione e riparazione di materiale rotabile" da svolgersi nello stabilimento sito in Rottofreno, via Bonina n. 39, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152per lo scarico di acque industriali in pubblica fognatura giusta Autorizzazione allo scarico del Comune di Rottofreno prot. n. 6844 del 25.5.2020 (prot. Arpaee n. 75598 del 25.5.2020);
- di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., delle seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 BRUCIATORE FORNO – POTENZA 350 KWt

portata massima	3600	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	17	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E2 GRIGLIATI CARTEGGIATURA/STUCCATURA

portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	17	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:		FT + CA

EMISSIONE N. E3 BRUCIATORE FORNO – POTENZA 350 KWt

portata massima	3600	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	17	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E4 BRUCIATORE FORNO – POTENZA 350 kWt

portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	17	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. 5 GRIGLIATI

portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	17	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
Fase applicazione:		
Polveri	3	mg/Nm ³
Fase essiccazione:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:		FT + CA

EMISSIONE N. E6 BRUCIATORE FORNO – POTENZA 350 kWt

portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	17	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E7 GRIGLIATI

portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	17	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
Fase applicazione:		
Polveri	3	mg/Nm ³
Fase essiccazione:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:		FT + CA

EMISSIONE N. E8 BRUCIATORE FORNO – POTENZA 350 kWt

portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	17	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E9 GRIGLIATI

portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a

Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	17	M
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
Fase applicazione:		
Polveri	3	mg/Nm ³
Fase essiccazione:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:		FT + CA

EMISSIONE N. E10 BRUCIATORE FORNO – POTENZA 350 kWt

portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	17	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E11 GRIGLIATI

portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	17	M
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
Fase applicazione:		
Polveri	3	mg/Nm ³
Fase essiccazione:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:		FT + CA

EMISSIONE N. E12 aspirazione gas di scarico dei locomotori a gasolio – scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06

EMISSIONE N. E13 aspirazione gas di scarico dei locomotori a gasolio – scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06

EMISSIONE N. E14 ASPIRAZIONE FUMI DI SALDOBRASATURA

portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	17	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15 impianto rimozione amianto

portata massima	13000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	7	m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
Fibre di amianto	0,1	mg/Nm ³ *
Sistema di abbattimento:		Cella filtrante + filtro ad alta efficienza H13

* fattore di conversione per la quantificazione delle fibre di amianto: 2 fibre/ml equivalgono a 0,1 mg/Nm³, come indicato al punto II – Metodo di conteggio delle fibre – dell'allegato A al D.Lgs. 114/95

- i camini di emissione autorizzati, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite

le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- b) il ricorso a metodi diversi da quelli indicati al precedente punto a) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza;
- c) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
 - conteggio fibre UNI ISO 10397 e identificazione fibre ISO 10312 (determination of asbestos fiber – direct transfer transmission electron microscopy method) per la determinazione delle **fibre di amianto**. In particolare, la procedura sarà la seguente: il campione prelevato dovrà essere sottoposto ad analisi a microscopia ottica (MOCF). In caso di presenza di fibre totali superiori a 2 fibre/ml, si dovrà procedere all'identificazione delle fibre stesse al microscopio elettronico (SEM) secondo il DM 6.9.1994 All. 1 punto B., utilizzando il metodo ISO 10312, al fine di distinguere le fibre di amianto da conteggiarsi per la verifica del rispetto del limite;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per E2 ed almeno semestrale per E15 ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E1, E3, E4, E6, E8, E10, il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile gas di rete (cd. Metano);
- g) l'attività di verniciatura, l'asciugatura e l'essiccazione dei prodotti vernicianti (emissioni E5, E7, E9, E11) devono essere svolte negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri; fermo restando il rispetto dei limiti imposti per E5, E7, E9 ed E11 il gestore può non effettuare controlli durante le fasi di applicazione ed essiccazione dei prodotti vernicianti;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'arpa sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- j) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in peso;
- k) il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti, diluenti e stucchi pari a 15 kg/giorno, per input annuo di COV pari a 1320 kg/anno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto l);
- l) le ore di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura, asciugatura/essiccazione i consumi di prodotti vernicianti e diluenti (compresi quelli per la pulizia delle attrezzature) e degli stucchi, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- m) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfetta efficienza e le operazioni di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;

- n) il gestore non deve superare un consumo massimo di elettrodi e filo di saldatura pari a 40 kg/mese e a 100 kg/anno. Fermo restando il rispetto dei limiti imposti per E14 il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione;
- o) i consumi mensili di prodotti per saldobrasatura, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- p) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta a una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; Tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;
- q) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dell'impianto generante E15 non può superare due mesi;
- r) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto generante E15 ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- s) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- t) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi ad E15 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti imposti;
- u) **entro sei mesi dalla messa a regime dell'impianto di cui all'emissione E15** deve essere effettuata una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria mirante alla ricerca delle fibre di amianto, le cui modalità dovranno essere concordate con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
3. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali**, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione allo scarico del Comune di Rottofreno prot. n. 6844 del 25.5.2020, acquisita con prot. n. 75598 del 25.5.2020, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato 1);
4. **di impartire** altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate dalla citata Autorizzazione prot. n. 6844 del 25.5.2020 del Comune di Rottofreno, le seguenti:
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax), al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - deve essere preventivamente comunicata al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
 - deve essere garantita la costante funzionalità dei misuratori di portata installati sulle reti di approvvigionamento idrico (acquedotto e pozzo privato);
5. **di fare salvo che:**
- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
 - i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
 - devono essere rispettate le disposizioni contenute nel Provvedimento Unico n. 10 del 01 dicembre 2015, rilasciato dal SUAP del Comune di Rottofreno, in merito alla realizzazione della cabina di decoibentazione di carrozze ferroviarie da guarnizioni di amianto compatto e rimozione di fibre artificiali vetrose, come eventualmente aggiornato e modificato a seguito dell'adozione di ulteriori atti;

6. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
7. **di dare atto che:**
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
 - il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Rottofreno, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ricomprese nel provvedimento unico del SUAP del Comune di Rottofreno n. 10 del 01/12/2015;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rottofreno;
 - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
 - l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
 - l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.